

Se al caso di morte, o di fallimento di alcuno, o alcuni de' Proprietarj vi fossero persone, le quali professassero azione, o credito sopra un qualche di lor Bastimento, che non avesse fatto per anche il primo viaggio, potranno queste all'atto della vendita al Pubblico Incanto essere legalmente citate; dovendo però sopra il ricavato aver sempre la preferenza quegli Operarj, che avessero impiegata la loro opera, e quegli altri, che avessero somministrato materiali per la costruzione di esso Bastimento, come Crediti privilegiati anche sopra le medesime Doti.

Se poi si trattasse di un Bastimento, che avesse già consumato il primo viaggio; allora li Creditori, che dovranno avere sopra di ogni altro la preferenza, faranno in primo luogo li Marinari, che avendo servito sopra il medesimo, avvanzassero le paghe del detto viaggio; poi quelli, che avessero somministrato vittuarie per il viaggio stesso, poi il costo delle sicurtà, indi quelli, che avessero fatta prestanza in soldo per l'ultima spedizione, ed in quinto luogo quelli, che avessero somministrato effetti per l'acconcia, e allestimento del Bastimento, prima della di lui partenza.